



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016**

Approvato con DGC n.... del....

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Soggetti interessati.....	2
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	2
Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche, individuazione dei dipendenti coinvolti, gruppo di lavoro, criteri per la scelta.....	3
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	4
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego.....	5
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione.....	5
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati.....	5
Art. 9 - Costituzione del Fondo.....	5
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo.....	7
Art. 11 – Erogazione delle somme - Decurtazioni.....	10
Art. 12 – Economie derivanti da prestazioni non svolte, a ritardi o ad errori.....	10
Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo.....	10
Art. 14 – Applicazione.....	11
Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	11
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	12

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").

2 L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori¹, servizi² e forniture³, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti per incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività tecniche-giuridiche-amministrative elencate all'articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc ...), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti esclusivamente tra il personale di cui all'articolo 2 incaricato dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività per la valutazione/verifica preventiva dei progetti;

¹ Definizione data dall'art. 3 lett. nn) del Codice: «*lavori*» di cui all'[allegato I](#), le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

² Definizione data dall'art. 3 lett. ss) del Codice: «*appalti pubblici di servizi*», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera l);

³ Definizione data dall'art. 3 lett. tt) del Codice: «*appalti pubblici di forniture*», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) attività di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) ovvero direzione dell'esecuzione;
- g) attività di collaudo tecnico amministrativo/certificato regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità;
- h) attività di collaudatore statico.

2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 finalizzate a consentire l'esecuzione del **contratto**⁴ nel rispetto dei **documenti a base di gara**⁵, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dall'incentivo:

- a. le attività concernenti la progettazione secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice;
- b. le procedure di acquisizione di beni di consumo ordinari;
- c. i lavori in amministrazione diretta.
- d. le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00;

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche, individuazione dei dipendenti coinvolti, gruppo di lavoro, criteri per la scelta

1. Il dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

2. L'affidamento delle funzioni tecniche al personale avverrà, ove possibile, garantendo un'opportuna rotazione del personale.

3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

4. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve prevedere una scheda operativa nella quale indicare:

- I. l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;

⁴ Definizione data dall'art. 3 lett. dd) del Codice: «*contratti*» o «*contratti pubblici*», i *contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti*;

⁵ definizione data dall'art. 3 lett. oo) del Codice: «*documento di gara*», *qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari*;

- II. l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'**articolo 9** del presente regolamento;
- III. il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- IV. il nominativo, nonché relativa categoria e profilo professionale, di ciascun dipendente tecnico o amministrativo cui è affidata la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività specifica, nonché eventualmente i nominativi dei collaboratori tecnici o amministrativi che concorrono a formare il gruppo di lavoro,
- V. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

5. Per collaboratori tecnici o amministrativi si intendono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività, ivi compreso quello partecipante alla predisposizione degli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici.

6. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.

7. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, **il relativo compenso incrementa la quota del fondo di cui all'art.9, comma 3, lett.b) del presente regolamento**, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

8. Il responsabile unico del procedimento (RUP) cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

9. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore

ad un quarto, dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati direttamente e/o attraverso autocertificazione dei soggetti interessati. Per le medesime finalità la struttura **Servizio del Personale-Trattamento Economico** fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 9 - Costituzione del Fondo

1. In ottemperanza all'art. 113 comma 2 del Codice è costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3

nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici, ai sensi dell'art.113 comma 3 del Codice, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

5. I quadri economici degli interventi dovranno prevedere la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<i>Classi di importo</i>	<i>Aliquota</i>
Fino ad € 1.000.000	2,0%
Eccedenza oltre € 1.000.000 e fino ad € 5.548.000	1,8%
Eccedenza oltre € 5.548.000 e fino ad € 10.000.000	1,6%
Eccedenza oltre € 10.000.000 e fino ad 25.000.00€	1,4%
Oltre € 25.000.000	1,2%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<i>Classi di importo</i>	<i>Aliquota</i>
Fino ad € 500.000 ⁽¹⁾	0%
Fino ad € 500.000 ⁽²⁾	2,0%
Eccedenza oltre € 500.000 e fino ad € 750.000	1,8%
Eccedenza oltre € 750.000	1,5%

⁽¹⁾ nel caso in cui DEC e RUP sia lo stesso soggetto (vedi successivo comma 7)

⁽²⁾ nel caso in cui DEC e RUP siano soggetti diversi: (vedi successivo comma 7)

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (*es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico*);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- **quando per ragioni organizzative e logistiche, o anche in funzione del luogo di prestazione del servizio o della frequenza delle attività esterne da svolgere, il DEC non può essere lo stesso soggetto cui è attribuita la funzione di RUP;**
- **quando per ragioni organizzative e logistiche, o anche in funzione del luogo di prestazione del servizio o della frequenza delle attività esterne da svolgere, il DEC non può essere svolto da personale interno all'Ente;**

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

10. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

11. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

12. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti **Tabella 1** e **Tabella 2**. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto;
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli individuati con provvedimento del dirigente in base a quanto stabilito nel precedente articolo 4.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene attribuita ed erogata al responsabile dell'attività.
6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 3,00%	Fase verifica 20,00%	Fase affidamento 14,50%	Fase esecuzione 62,50%	TOTALE 100,00%
Responsabile della programmazione	2,0%				2,0%
Responsabile Unico del Procedimento		7,0%	10,0%	15,0%	32,0%
Verificatore progettazione		10,0%			10,0%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27,0%	27,0%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				12,0%	12,0%
Collaboratori tecnici **	0,5%	1,5%	1,5%	5,5%	9,0%
Collaboratori amministrativi **	0,5%	1,5%	3,0%	3,0%	8,0%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 12% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.
Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5,00%	Fase affidamento 21,50%	Fase esecuzione 73,50%	TOTALE 100,00%
Responsabile della programmazione	3,00%			3,00%
Responsabile Unico del Procedimento		16,00%	19,00%	35,00%
Direttore dell'esecuzione			30,00%	30,00%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			14,00%	14,00%
Collaboratori tecnici **	1,00%	2,00%	6,50%	9,50%
Collaboratori amministrativi **	1,00%	3,50%	4,00%	8,50%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

Art. 11 – Erogazione delle somme - Decurtazioni

1. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Dirigente della struttura che ha gestito l'appalto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, fissati nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché previa determinazione degli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo;

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. *L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.*

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art. 12 – Economie derivanti da prestazioni non svolte, a ritardi o ad errori

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

2. Le somme non percepite dai dipendenti, conseguentemente a ritardi o errori accertati con le modalità di cui all'articolo 11, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti partecipanti al gruppo di lavori individuato con i criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

2. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 14 – Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui

all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera G.C. n. 358 del 23/11/2010;

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

3. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 19 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui all'apposito Regolamento, approvato con delibera G.C. n. 358 del 23/11/2010;

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera G.C. n. 358 del 23/11/2010;

3. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente